

AMBIENTE

RENTRI – Registro Elettronico Nazionale (N.B.: SOSTITUISCE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI)

Destinatari: Tutte le aziende

Facendo seguito alle precedenti informative, confermiamo che con Decreto n°97 del 22/09/23 sono state adottate le prime scadenze relative al passaggio dai registri di Carico e Scarico e formulari cartacei (mod. conformi ai D.M. 145-148/98) al nuovo sistema elettronico RENTRI relativamente a:

- iscrizione al Registro elettronico nazionale;
- entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e FIR;
- obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale;
- obbligo di emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

Si riporta di seguito la tabella in allegato al decreto in questione, che conferma e integra quanto già anticipato con Decreto 4 Aprile 2023 n°59, oggetto della nostra informativa n°05/23; riassumendo brevemente gli adempimenti:

- le prime scadenze avranno efficacia dalla fine del 2024;
- non sono ad oggi ancora definite le modalità di iscrizione;

di conseguenza per ora il sistema di registrazione ed i documenti di trasporto in uso restano quelli noti.

Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:	Data (art. 13, comma 1)
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti: a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione: a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)	Data (art.9, comma 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Obbligo di tenuta del registro di carico scarico in formato digitale	
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale	Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale	Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

Riferimento: [dott. Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it).

ESENZIONE DALLA NOMINA CONSULENTE ADR: NUOVE REGOLE

Destinatari: Tutte le ditte

Come noto, sono numerose le attività connesse al trasporto di merci pericolose per le quali le aziende possono avere obbligo di nomina di un consulente ADR, salvo particolari condizioni di esenzione. Dal 20/09/23, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 7 agosto 2023, (che abroga e sostituisce il D.M. luglio 2000 e relative disposizioni attuative), sono state parzialmente ridefinite le regole per l'esenzione della nomina del consulente ADR. Si segnalano le novità principali:

- estensione **anche allo speditore** delle regole di esenzione;
- esenzione prevista in regime di esenzione parziale per il **trasporto in colli**, solo per un numero di operazioni limitato (n°24 all'anno massimo e n°3 al mese massimo); non sono previsti casi di esenzione dalla nomina, per operazioni oltre il regime di esenzione parziale;
- per il **trasporto in colli ed alla rinfusa** il limite di esenzione è stato abbassato a n°12 operazioni massimo per anno solare, n° 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
- tenuta di un apposito **registro da conservare per almeno 5 anni in caso di esenzione**;
- **non è più necessario comunicare annualmente l'esenzione dalla nomina**.

Il legale rappresentante di un'impresa che intenda avvalersi dell'esenzione della nomina del consulente per la sicurezza:

- assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nelle modalità in cui risultino applicabili, siano verificate;
- è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose; la registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni.
- nel caso di gravi incidenti o imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione ADR 1.8.5, deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio della Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione ADR 1.8.5.4.

La valutazione della eventuale necessità di obbligo di nomina, ovvero del rispetto delle condizioni di esenzione, è attività specialistica; per una valutazione in tal senso è necessario contattare un esperto qualificato.

Riferimento: [dott. Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it).

TRASPORTO INTERMODALE – CHIARIMENTI SULLA MODALITA' DI GESTIONE DELLA TRATTA STRADALE

Destinatari: Tutte le aziende

Con circolare n. 2 del 01/08/2023 l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti circa la modalità di gestione della tratta stradale nel caso di trasporto intermodale. È infatti possibile l'effettuazione della parte terminale ovvero iniziale della tratta stradale mediante un complesso veicolare composto da trattore/motrice nella disponibilità di una impresa e semirimorchio/rimorchio in disponibilità di impresa diversa (purché entrambe iscritte all'Albo nella stessa categoria e per i codici EER dei rifiuti trasportati).

Nei relativi documenti di trasporto (formulario ovvero Allegato VII/documento di movimento) dovranno essere indicate le generalità e il numero di iscrizione all'Albo di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto (da indicarsi come trasportatore) è l'impresa che ha indisponibilità il semirimorchio/rimorchio mentre i dati dell'impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere indicati nel campo "annotazioni".

Per l'effettuazione del trasporto intermodale dovranno infine essere rispettate le condizioni di cui ai punti a, b, c della circolare n. 1235 del 04/12/17 così come richiamati nella circolare n. 6 del 21/07/22 (a. imprese iscritte all'Albo nella medesima categoria; b. codici EER presenti in tutte le iscrizioni; c. rifiuti accompagnati da formulario di identificazione o documento analogo).

Riferimento: [ing. Elisabetta Ghirardelli \(ghirardelli@verdeconsulting.it\)](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it); [ing. Flavia Zappa zappa@verdeconsulting.it](mailto:zappa@verdeconsulting.it)

ALBO GESTORI AMBIENTALI: SCADENZA RESPONSABILE TECNICO IN REGIME TRANSITORIO

Destinatari: Responsabili Tecnici operanti in regime transitorio

Come ricordato in diverse informative precedenti, nonché da avvisi ricevuti via PEC da parte dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali alle imprese interessate, il prossimo **16 ottobre 2023** scadrà il requisito di idoneità per tutti i Responsabili Tecnici (di seguito RT) operanti in regime transitorio. La perdita del requisito di idoneità comporta la decadenza immediata del responsabile tecnico dalla funzione. La Delibera n. 01/2020 (anch'essa già menzionate in nostre precedenti informative) ha stabilito la disciplina da applicarsi in caso di cessazione del RT: in caso di perdita del requisito (per la quale la sezione regionale invia all'impresa tramite PEC apposita comunicazione di decadenza), l'impresa può proseguire l'attività per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, interrotti dal provvedimento di nomina di un nuovo RT e durante i quali le funzioni di RT sono svolte provvisoriamente dal legale rappresentante.

Decorso il termine di 90 giorni sopra menzionato, e in assenza di provvedimento di nomina di nuovo RT, la Sezione regionale avvia il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo per le categorie interessate.

Riferimento: [ing. Elisabetta Ghirardelli \(ghirardelli@verdeconsulting.it\)](mailto:ghirardelli@verdeconsulting.it); [ing. Flavia Zappa zappa@verdeconsulting.it](mailto:zappa@verdeconsulting.it)